



SENT. N. 154/20  
 R. G. N. 12064/16  
 REP. N. 66/20  
 CRON. N. 200/20



**REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA**

Il Giudice di Pace, avv. Rosa Turco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 12064/16 R.G. avente ad oggetto ripetizione d'indebito  
 oggettivo;

**TRA**

[redacted] GIOACCHINO, C.F.: [redacted] elettivamente domiciliato in  
 Ercolano, alla via Panoramica n. 60, presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana  
 Pane, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione

**PARTE ATTRICE**

**E**

[redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A., entrambe rappresentate e  
 difese dall'avv. [redacted]

[redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione **CONVENUTA** e  
**INTERVENTRICE VOLONTARIA**

**NONCHE'**

[redacted] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] e

[redacted]

**TERZA CHIAMATA IN CAUSA**

**CONCLUSIONI:** La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 24.09.19, sulle  
 conclusioni formulate dalle parti come da atti e verbale di causa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In via preliminare, si precisa che per la presente sentenza non si procede all'esposizione dello  
 svolgimento del processo, in conformità di quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come  
 modificato dalla L. n. 69/2009. Devono ritenersi, pertanto, integralmente richiamati dalla  
 presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa.

[redacted] Gioacchino adiva Codesto Ufficio premettendo di aver stipulato, con la Banca  
 [redacted] S.p.A., in data 20.12.2002, un contratto di finanziamento, n. 38400, rimborsabile  
 mediante la formula della cessione del quinto dello stipendio, per l'importo erogato di €  
 31.320,00 lordo, da rimborsare in 120 rate mensili da € 261,00, contratto per il quale venivano

trattenute tra gli altri costi le commissioni in favore dell'istituto cessionario e denominate spese di amministrazione per € 4.558,63. Precisava che il suddetto contratto in data 15.12.2005, allo scadere della 28<sup>a</sup> rata di rimborso, veniva estinto anticipatamente per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario, senza ricevere la restituzione delle commissioni non godute sul contratto risolto anticipatamente. Soltanto a seguito della formale costituzione in mora del 13.11.2015, la società [REDACTED] S.p.A., facente parte del gruppo [REDACTED] S.p.A., rimborsava parzialmente quota delle commissioni d'intermediazione non maturate, versando la somma di € 585,85, somma che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggiore avere. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta società al rimborso della residua somma di € 2.909,09, calcolata in maniera proporzionale alla reale durata del rapporto negoziale.

Preliminarmente, si osserva che il contratto di finanziamento in esame veniva stipulato tra [REDACTED] Gioacchino e la convenuta S.p.A. [REDACTED], come pacificamente ammesso dalle parti. I rapporti contrattuali tra l'istituto intermediario e le altre parti del procedimento esula dal presente giudizio avendo parte attrice formulato la propria richiesta di restituzione somme nei confronti del suo unico contraente e cioè dell'istituto che ha erogato il finanziamento. I rapporti interni tra l'intermediario e la terza chiamata in causa sono disciplinati dagli artt. 1703 c.c. e seguenti. Del resto, mediante l'accordo intercorso tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), del 22 ottobre 2008, è stato espressamente concordato dalle parti che - nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto - *"il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*. In proposito, il Collegio di Coordinamento ABF si è spinto oltre, precisando che *"anche nell'ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall'assicuratore rimane la responsabilità dell'intermediario per la parte residua [...]"* (v. decisione Coll. Coord. ABF n. 6167/2014).

Per i sopra esposti motivi, bisogna dichiarare la carenza di legittimazione passiva della S.p.A. [REDACTED] e la sua estromissione dal presente giudizio.

Circa la legittimazione passiva della S.p.A. [REDACTED], si osserva che, dalla visura camerale agli atti, risulta provato che con atto notarile del 17.12.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la stessa cedeva tutto il suo portafoglio di contratti con cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento alla S.p.A. [REDACTED]. Conseguentemente, avuto riguardo a quanto sopra, e visto la documentazione agli atti dalla quale risulta che era la

S.p.A. [redacted] a riscontrare il reclamo della parte attrice e ad operare il parziale rimborso, stante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, per cui la stessa non doveva essere notificata alla parte attrice, bisogna dichiarare la stessa legittimata passiva.

Sempre in via preliminare, si rileva che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla terza chiamata in causa, è infondata e deve essere rigettata, visto che parte attrice ha interrotto i termini di prescrizione decennale, previsti per la fattispecie in esame, con la richiesta di restituzione somme indebitamente pagate, effettuata a mezzo PEC del 13.11.15, sopra richiamata, alla Spa [redacted], richiesta alla quale dava riscontro la S.p.A. [redacted] ed effettuava il parziale pagamento di quanto dovuto. Inoltre, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza prevalente *"Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata"*. ( cfr Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17798 ).

La domanda è fondata e deve, per quanto di ragione, essere accolta.

Si osserva che il finanziamento in esame è stato sottoscritto nella forma del *"contratto per adesione"* ossia concluso mediante la sottoscrizione di moduli, predisposti dalla convenuta società e sottoscritti per adesione dell'istante. Le clausole contenute nel contratto in esame devono essere lette ed esaminate in funzione del raccordo tra le norme del Codice Civile e quelle del Codice del Consumo (artt. da 33 – a 37), per accertarne in via preliminare la validità, clausole che, alla luce delle suddette norme, appaiono vessatorie in quanto determinano un forte squilibrio in danno del debitore. Il Codice Civile, già con riguardo ai c.d. *contratti per adesione* redatti attraverso moduli o formulari, ha precisato la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, pena la loro inefficacia, in quanto la previsione delle stesse produce un forte squilibrio tra le parti. L'art. 36 comma 2 lettera c) Codice del Consumo stabilisce che sono sempre nulle le clausole che, seppure oggetto di trattativa o di sottoscrizione, abbiano per oggetto quello di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Con riferimento al caso di specie, si osserva che la convenuta società ritiene la domanda infondata ed ha eccepito che parte attrice, con la sottoscrizione del documento n. 6, allegato alla produzione della S.p.A. [redacted] ha accettato termini e condizioni nel caso di estinzione anticipata del contratto e in particolare della condizione che il mutuatario avrebbe beneficiato esclusivamente dell'abbuono degli

interessi, clausola che ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 206/05 si ritiene vessatoria in quanto pone limitazioni ai diritti della parte attrice, contraente debole. Conseguentemente, atteso che manca la prova che tale clausola sia stata inserita nel contratto a seguito di specifica trattativa, bisogna dichiarare la nullità della sopra richiamata clausola. Il comportamento adottato dalla società di finanziamento, contrasta con l'applicazione dei principi enunciati nel Codice del Consumo, là dove prevede che per i contratti tra consumatore e professionista, non solo non è sufficiente la semplice conoscibilità delle clausole, ma è necessario che per le clausole idonee a gravare il consumatore questi sia posto nelle condizioni di concordarle e quindi dare una manifestazione di volontà costitutiva e non solo adesiva, quale è invece quella derivante dalla sottoscrizione inconsapevole, come nel caso di specie, di clausole unilateralmente predisposte. Per la fattispecie in esame si osserva che nel caso dell'esercizio della facoltà di estinzione anticipata del credito, l'art. 125 sexies del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010, stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto e non consente alle parti alcun potere dispositivo, rendendo nulla ogni pattuizione contraria (v. sul punto la *decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014*). Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni CICR, visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile. La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presenta perciò nulla, visto che la clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e consumatore.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, secondo il consolidato orientamento dei collegi dell'ABF, il consumatore ha diritto a ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati a seguito dell'intervenuta anticipata estinzione del mutuo in virtù dei seguenti criteri:- sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate) nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; - in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-fronte recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare, - l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene



suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; - l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo. Fra i costi per servizi accessori si ritrovano, quindi, anche i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante e tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuario al momento dell'accensione del finanziamento.

La relazione del CTU, Rag. [REDACTED], nominato in accoglimento dell'esplicita richiesta della convenuta società, contiene tutti gli elementi necessari per accettare le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e le stesse vengono accettate e fatte proprie dal Giudicante. Il fiduciario del decidente, ritenendo corretta l'applicazione del criterio pro rata temporis, ha quantificato in € 2.723,39 la somma dovuta alla parte attrice, giusta i calcoli agli atti e le conclusioni riportate alla pag. 21 della sue relazione.

La S.p.A. [REDACTED] e la S.p.A. [REDACTED], quindi, sono tenute a ripetere a Gioacchino [REDACTED] la somma complessiva di € 2.723,39, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo, avuto riguardo dell'attività processuale effettivamente svolta, del valore della controversia e dell'esito finale del giudizio. Le spese di CTU restano a carico delle parti indicate nel decreto di liquidazione del 24.09.19.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gioacchino [REDACTED], così provvede:

- Dichiarare la carenza di legittimazione della S.p.A. [REDACTED];
  - Condanna la S.p.A. [REDACTED] e la S.p.A. [REDACTED] al pagamento in favore di Gioacchino [REDACTED] della somma di € 2.723,39 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
  - Condanna la S.p.A. [REDACTED] e la S.p.A. [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.200,00 di cui € 173,00 per spese ed € 1.027,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per le spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario Telese Pierluigi.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Nola li 30.12.19

Il Giudice di Pace

- avv. Rosa Turco

Rece pubblica mediante deposito  
effettuato in questa Cancelleria  
Add. 14.01.2020

IL CANCELLIERE  
A. De Simone